

# COMUNE DI VO'

## Provincia di Padova

**ORIGINALE** 

del 31-07-2020	Ufficio competente TRIBUTI
Reg. delib.	

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

# OGGETTO

OGGETTO	Approvazione aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) - anno 2020.
---------	---

Oggi **trentuno** del mese di **luglio** dell'anno **duemilaventi** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in sessione Ordinaria di Prima convocazione - seduta a porte chiuse, il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente
Martini Giuliano	Presente
Polito Erika	Presente
Facchin Mauro	Presente
Veronese Claudio	Presente
Schiavon Nico	Presente
Toniolo Luca	Presente
Turetta Alessio	Presente

	Presente/Assente
Calaon Lisa	Presente
Rigoni Piergiorgio	Presente
Zampella Andrea	Presente
Ghiotto Renzo	Presente
Mion Monica	Presente
Malandrin Ivan	Presente

Presenti 13 Assenti 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Mariani Antonella.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Martini Giuliano nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Fungono da scrutatori i Sigg.: Turetta Alessio Calaon Lisa Mion Monica **OGGETTO** 

Approvazione aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) - anno 2020.

PROPOSTA N. 17 DEL 23-07-2020

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che ad opera dell'articolo 1, commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019, n.160 "Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2020-2022", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, n. 304, è stata istituita la "Nuova" IMU a partire dal 1° gennaio 2020;

**CONSIDERATO** che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

**PRESO ATTO** che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili:

**RILEVATO** che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

**VERIFICATO** che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

**PRESO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

**RILEVATO** che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

**PRESO ATTO** che l'aliquota base relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", è stabilita nella misura dello 0,86‰, con aliquota massima fino al 10,6‰ e la riserva allo Stato che resta pari allo 0,76‰;

## **RICHIAMATI:**

- l'art.1 commi da 748 a 755 della legge 27.12.2019, n.160 che individuano le aliquote base dell'imposta municipale dando facoltà agli enti di diversificare le prescritte misure;
- l'art.1 comma 779 della legge 27.12.2019, n.160 "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020";
- la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) che rinvia al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022;

**RICHIAMATI** altresì i commi 756 e 757 della richiamata legge 27.12.2019, n.160 che dispongono:

**comma 756**: "A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo15 dicembre 1997, n.446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ...."

comma 757: "In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 762 a 772. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote";

PRESO ATTO della Risoluzione n.1/Df del 18.02.2020 ad oggetto: "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote" con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze - Direzione legislazione tributaria e Federalismo fiscale, fornisce chiarimenti in ordine all'effettiva decorrenza dell'art.1, comma 756 della legge n.160/2019 e, conseguentemente, sulla modalità di pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2020 prescrivendo quanto segue: "...Atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante....Un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";

**RITENUTO** pertanto necessario approvare le aliquote delle nuova IMU per l'anno 2020 in quanto, come chiarito nella richiamata Risoluzione, non è necessario per i Comuni attendere l'emanazione di alcun decreto del Ministero delle Finanze che approvi il prospetto delle aliquote;

**CONSIDERATO** che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come sostituito dall'art. 15- bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'applicazione della "nuova" IMU, approvato con deliberazione di C.C. n. 3 in data 28.05.2020;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento Comunale per l'applicazione della "nuova" IMU, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova"

IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 12.03.2020, esecutiva, con la quale veniva nominato il Responsabile dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nuova disciplina applicata dal 1° gennaio 2020;

**RICHIAMATE** le seguenti deliberazioni relative all'approvazione delle aliquote IMU e TASI relative all'anno 2019:

- C.C. n. 3 del 13.02.2019 avente ad oggetto "Conferma aliquote e detrazioni relativamente all'Imposta Municipale Propria (IMU) Anno 2019";
- C.C. n. 4 del 13.02.2019 avente ad oggetto "Conferma aliquote componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) Anno 2019";

**RITENUTO** che l'Amministrazione Comunale non intende determinare le nuove aliquote sulla base della somma delle aliquote IMU e TASI dell'anno 2019, ma di rideterminarle al ribasso, tenendo conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 che ha colpito la cittadinanza e le attività operanti nel territorio comunale;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000;

#### **DELIBERA**

1) di approvare le seguenti aliquote della "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020:

FATTISPECIE	ALIQUOTA	DETRAZIONE	RIDUZIONE
Aliquota ordinaria	9,00 per mille		
Abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)	Esente (per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 vedasi apposita fattispecie)		
Abitazione principale iscritta nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, (esclusivamente quelle	5,00 per mille	€ 200,00: per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le	

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)  Immobili concessi in		relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta. Tale detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica	
comodato gratuito registrato ai sensi dell'art.1, comma 747  punto c) della legge 27  dicembre 2019, n. 160, a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (incluse le pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7):	9,00 per mille		Riduzione del 50% della base imponibile
Terreni agricoli	Esenti (il Comune di Vo' ricade in zona montano-collinare secondo le disposizioni previste nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993)		

Immobile assimilato		
all'abitazione principale:		
a) unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare	Esente  (per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 vedasi apposita fattispecie)	
b) la casa familiare		
assegnata al genitore	Esente	
affidatario dei figli, a		
seguito di provvedimento		
del giudice che costituisce,	(per le categorie	
altresì, ai soli fini	catastali A/1, A/8 e	
dell'applicazione	A/9 vedasi	
dell'imposta, il diritto di	apposita	
abitazione in capo al	fattispecie)	
genitore affidatario stesso		
c) unità immobiliari		
appartenenti alle		
cooperative edilizie a		
proprietà indivisa adibite	Esente	
ad abitazione principale e		
relative pertinenze dei soci		
assegnatari		
d) unità immobiliari		
appartenenti alle		
cooperative edilizie a		
proprietà indivisa	Esente	
destinate a studenti		
universitari soci		
assegnatari, anche in		
assenza di residenza		

anagrafica		
e) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale	Esente	
f) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;	Esente	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ("beni merce"), finchè	1,00 per mille	

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati		
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26.02.1994, n. 133	0,5 per mille	
	9,00 per mille	
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.	(la quota del 7,6 per mille è riservata allo Stato)	
Aree edificabili	9,00 per mille	

- 2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico ai sensi della normativa vigente.

E' presente l'Istruttore Direttivo dell'Ufficio Ragioneria, signora Bellotto Virginia.

= = =

# IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione n. 17 del 23.07.2020;

**UDITI** i seguenti interventi:

<u>L'Assessore Calaon Lisa</u> illustra l'argomento.

<u>Il Consigliere Zampella Andrea</u>: per noi va bene, chiedo di conoscere il contributo eventualmente ricevuto e quanta rimane la parte da corrispondere allo stato. Su questa agevolazione arriva un contributo dello stato?

<u>La signora Bellotto Virginia</u>: il comune ha deciso di diminuire le aliquote, abbiamo fatto delle simulazioni e ci sarà una minore entrata di 75. 000 euro.

<u>Il Consigliere Zampella Andrea</u>: la parte da corrisponde allo stato rimane identica.

<u>La signora Bellotto Virginia</u>: noi non trasmettiamo niente, viene fissata una minore aliquota, la parte di competenza va allo stato automaticamente.

**ACQUISITI** i pareri espressi dall'Ufficio competente ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Su numero 13 Componenti il Consiglio presenti e n. 13 Componenti il Consiglio votanti;

Con n. 13 voti favorevoli, resi per levata di mano;

Con n. 0 voti contrari;

Con n. 0 astensioni:

## DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione n. 17 del 23.07.2020.

**OGGETTO** 

Approvazione aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) - anno 2020.

# IL Sindaco Martini Giuliano

# IL Segretario Comunale Mariani Antonella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.